Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 12 ottobre 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(8286)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 agosto 1974, n. 483.

Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi magistrali e dei licei artistici, previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è svolto da docenti universitari, ordinari o straordinari o aggregati o incaricati.

Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti di direzione e di vigilanza sono svolti, per i corsi di cui trattasi, dai capi degli istituti scolastici presso i quali i corsi stessi sono organizzati.

Per collaborare allo svolgimento dei corsi è utilizzato anche personale di segreteria e ausiliario degli istituti scolastici.

Art. 2.

Per la erogazione dei compensi da corrispondere per gli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 al personale indicato all'art. 1 si osservano i seguenti criteri:

a) per i coordinatori universitari e i capi di istituto addetti alla vigilanza, il compenso è fissato in L. 105.000 al lordo per ogni corso;

b) per il personale di segreteria e per il personale ausiliario, il compenso è fissato rispettivamente in L. 90.000 e in L. 70.000 al lordo, indipendentemente dal numero dei corsi funzionanti presso i singoli istituti magistrali e licei artistici.

Ai coordinatori universitari non residenti nella sede di svolgimento dei corsi vengono inoltre corrisposti il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 3.

A decorrere dall'anno scolastico 1972-73 e per gli anni scolastici successivi, fino a quando avranno svolgimento i corsi di cui all'art. 1, ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi stessi verrà corrisposto un compenso, nella misura di L. 105.000 al lordo per ogni corso, oltre al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio per i coordinatori non residenti.

Art. 4.

All'onere complessivo di L. 485 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge a tutto l'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dei capitoli 1102 e 2698 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974, in ragione, rispettivamente, di L. 135 milioni e di L. 350 milioni.

All'onere annuo, valutato in L. 62 milioni, derivante dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge, si provvede mediante riduzione, in ragione rispettivamente di L. 54.500.000 e di L. 7.500.000, dei capitoli 1861 e 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1974

LEONE

RUMOR — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 17 agosto 1974, n. **484**.

Proroga della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato, nonchè del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato dalla legge 15 giugno 1973, n. 364, è ulteriormente prorogato di un anno.

Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee dei delegati e dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonchè del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, è prorogato di un anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1974

LEONE

RUMOR — DE MITA — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. **485**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio, in Parabita.

N. 485. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nardò in data 8 settembre 1972, integrato con due dichiarazioni del 5 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio, in Parabita (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 81. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1974.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di San Vito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1974 col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Vito (Cagliari) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Alessandro Sella;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il rag. Vittorio Salaris è nominato commissario straordinario del comune di San Vito (Cagliari) in sostituzione del dott. Alessandro Sella con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1974

LEONE

TAVIANI

(8220)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1972.

Approvazione delle tabelle dei ruoli organici del personale delle carriere direttive del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971, registro n. 7, foglio n. 240 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 5 novembre 1971, con il quale vennero determinate, tra l'altro, la nuova pianta organica e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale della carriera direttiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1972, in corso di registrazione, con il quale, tra l'altro, in corrispondenza al contingente del personale del Ministero della sanità trasferito alle regioni a statuto ordinario sono stati ridotti, a decorrere dal 1° aprile 1972, i singoli ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, alla determinazione delle nuove piante organiche della carriera direttiva del personale del Ministero della sanità;

Visti i quadri *B*, *C*, *D*, *E*, *F* e *G* annessi al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 748;

Atteso che ai quadri *C* e *D* rispettivamente dei dirigenti medici e dei dirigenti veterinari possono accedere, oltre agli impiegati della carriera direttiva dei medici e dei veterinari, anche i funzionari appartenenti al ruolo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e al quadro istituito con legge 18 marzo 1968, n. 350;

Considerato che, per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336, nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli devono apportarsi le seguenti riduzioni di organico per cessazioni dal servizio verificatesi fino alla data del 12 dicembre 1972:

n. 9 unità dal ruolo organico dei medici provinciali;

n. 5 unità nel ruolo dei medici provinciali istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496;

n. 4 unità nel ruolo organico dei veterinari provinciali;

n. 2 unità nel ruolo dei veterinari provinciali istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496;

Considerato, altresì, che alla predetta data del 12 dicembre 1972:

nel ruolo organico della carriera direttiva amministrativa erano presenti n. 23 ispettori generali e n. 28 direttori di divisione;

nel ruolo organico della carriera direttiva dei medici provinciali, erano presenti n. 32 ispettori generali medici e che la dotazione organica della qualifica di medico provinciale capo risultava di n. 58 posti;

nel ruolo dei medici provinciali istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, erano presenti n. 3 ispettori generali medici e n. 3 medici provinciali capo;

nel quadro istituito con legge 18 marzo 1968, n. 350, erano presenti n. 8 ispettori generali medici;

nel ruolo organico della carriera direttiva dei veterinari provinciali, erano presenti n. 23 ispettori generali veterinari e che la dotazione organica della qualifica di veterinario provinciale capo risultava di n. 19 posti;

nel quadro istituito con legge 18 marzo 1968, n. 350, erano presenti n. 5 ispettori generali veterinari;

nel ruolo organico della carriera direttiva dei chimici, erano presenti n. 3 ispettori generali chimici e che la dotazione organica della qualifica di chimico capo risultava di n. 9 posti;

nel ruolo organico della carriera direttiva dei farmacisti, era presente n. 1 ispettore generale farmacista e che la dotazione organica della qualifica di farmacista capo risultava di n. 1 posto;

nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri, non era presente alcun ispettore generale ingegnere e che la dotazione organica della qualifica di ingegnere capo risultava di n. 1 posto;

Decreta:

Sono approvate, con effetto dal 12 dicembre 1972, le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, annesse al presente decreto, dei ruoli organici del personale della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1972

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1974
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 135

TABELLA A

AMMINISTRATIVI

Ruolo organico

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Direttore aggiunto di divisione	35
307	Direttore di sezione	106
257, 190	Consigliere	

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	15
Direttore di divisione	14

TABELLA B

MEDICI

Ruolo organico

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Medico superiore di 1ª classe	73
307	Medico superiore	220
257, 218	Medico	

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale medico	18
Medico capo	17

TABELLA C

VETERINARI

Ruolo organico

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Veterinario superiore di 1ª classe	20
307	Veterinario superiore	59
257, 218	Veterinario	

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale veterinario	3
Veterinario capo	2

TABELLA D

CHIMICI

Ruolo organico

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Chimico superiore di 1ª classe	7
307	Chimico superiore	22
257, 218	Chimico	

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale chimico	3
Chimico capo	3

TABELLA E

FARMACISTI

Ruolo organico

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Farmacista superiore di 1ª classe	1
307	Farmacista superiore	4
257, 218	Farmacista	

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale farmacista	—
Farmacista capo	—

TABELLA F

INGEGNERI

Ruolo organico

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Ingegnere superiore di 1ª classe	3
307	Ingegnere superiore	7
257, 218	Ingegnere	

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale ingegnere	—
Ingegnere capo	—

(8176)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1974.

Determinazione dei contributi da corrispondere al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 435;

Vista la deliberazione dell'assemblea di detto Consorzio in data 31 ottobre 1972 relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernente l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1973;

Esaminato il bilancio del consorzio per l'anno 1973 deliberato dalla predetta assemblea, nella stessa riunione del 31 ottobre 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1973 è stabilito in lire 0,65% per ogni 100 lire di tributi riscossi nell'esercizio 1971 dalla camera di commercio di Massa Carrara, dall'amministrazione provinciale di Massa Carrara e dai comuni di Massa e di Carrara e in lire 0,60 per ogni 100 lire di tributi riscossi durante il predetto esercizio dagli altri enti consorziati.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattcria, Pontremoli, Fivizzano, Saravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, Casola, Camaiore, Bagnone, Licciana e della camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1973.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1973 è stabilito in complessive L. 6.000.000.

L'assemblea del consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, in ciascuna accertato o accertabile, per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 29 gennaio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

(8255)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Plesio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 novembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Plesio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Plesio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico per le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico in esso compresi. Detto territorio è caratterizzato da gradevoli ondulazioni del terreno, in parte boscoso, che si concludono nella piana che scende dolcemente verso lo specchio d'acqua, formando un quadro naturale di alto interesse panoramico. L'abitato del capoluogo ed i gruppi sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Plesio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio confina: a nord con il territorio comunale di Garzeno; ad est con il territorio comunale di Cremia, S. Maria Rezzonico e S. Abbondio; a sud con il territorio comunale di Menaggio; ad ovest con il territorio comunale di Grandola ed Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Plesio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 aprile 1974

p. *Il Ministro*: LEMOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

Adunanza dell'11 novembre 1970

Convocata con lettera raccomandata 7 ottobre 1970, si è riunita oggi 11 novembre 1970, millenovecentosettanta, alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) PLESIO: vincolo dell'intero territorio comunale;

(*Omissis*).

Il presidente della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como, in assenza del sindaco del comune di Plesio, regolarmente invitato, con lettera raccomandata 7 ottobre 1970, propone alla commissione di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Plesio.

Il territorio comunale di Plesio confina: a nord col territorio comunale di Garzeno, ad est col territorio comunale di Cremia, S. Maria Rezzonico e S. Abbondio, a sud col territorio comunale di Menaggio, ad ovest col territorio comunale di Grandola ed Uniti.

(*Omissis*).

La commissione, udita la relazione della presidenza e convenendo con quanto in essa esposto, all'unanimità dei voti delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Plesio.

(*Omissis*).

(8024)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Ammissione al beneficio della restituzione dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero contenuto nei bitters analcolici esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 2 luglio 1903, n. 347;

Visto il parere favorevole espresso dal laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Decreta:

Art. 1.

I bitters analcolici, quando vengono esportati, sono ammessi a fruire della restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sulle effettive quantità di zucchero (saccarosio) in essi contenute ed accertate mediante analisi chimica da parte dei competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Art. 2.

Il fabbricante che intenda preparare il prodotto di cui all'art. 1 deve farne regolare domanda al Ministero delle finanze indicando:

1) il nome, cognome e residenza;
2) la natura e l'ubicazione dell'opificio;
3) le materie prime che intende impiegare;
4) il processo seguito nella lavorazione del prodotto.

Per la restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero impiegato nella fabbricazione del prodotto di cui all'art. 1 saranno seguite le norme e le formalità vigenti per gli altri prodotti ammessi, quando si esportano, alla restituzione dei diritti.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: TANASSI

(8175)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Iscrizione di una varietà di riso nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 657 in data 12 giugno 1974, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 giugno 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di una varietà di riso;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 giugno 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dallo istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, la seguente varietà di riso, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione dell'11 giugno 1974, è depositata ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso l'istituto stesso:

Riso « Gigante Vercelli »:

origine della varietà: da selezione del Vercelli Gigante;

responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

Roma, addì 19 settembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8040)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Ammissione al beneficio della restituzione dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero contenuto nel mais dolce esportato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 2 luglio 1903, n. 347;

Decreta:

Art. 1.

Il mais dolce in grani, quando viene esportato, è ammesso a fruire della restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sulle effettive quantità di zucchero (saccarosio) in esso contenute ed accertate mediante analisi chimica da parte dei competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Art. 2.

Il fabbricante che intenda preparare il prodotto di cui all'art. 1 deve farne regolare domanda al Ministero delle finanze indicando:

1) il nome, cognome e residenza;

2) la natura e l'ubicazione dell'opificio;

3) le materie prime che intende impiegare;

4) il processo seguito nella lavorazione del prodotto.

Per la restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero impiegato nella fabbricazione del prodotto di cui all'art. 1, saranno seguite le norme e le formalità vigenti per gli altri prodotti, ammessi, quando si esportano, alla restituzione dei diritti.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(8174)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società italiana per l'industria degli zuccheri, stabilimento di Legnago.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana per l'industria degli zuccheri, stabilimento di Legnago (Verona) con effetto dal 14 gennaio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società italiana per l'industria degli zuccheri, stabilimento di Legnago (Verona) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8301)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974 il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974, sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di ottobre 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale, di L. 235.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 ottobre 1974.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1974
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 261

(8324)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Villa S. Pietro » di Roma ad istituire un corso di specializzazione in assistenza nipiologica e pediatrica per infermieri professionali presso l'annessa scuola.

Con decreto 23 settembre 1974, n. 900.6/C.S./70/6/332, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Villa S. Pietro » di Roma è autorizzato ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza nipiologica e pediatrica per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(8154)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro effettivo del collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1974, registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 6, il dott. Domenico Siniscalchi, ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato nominato membro effettivo del collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti in sostituzione del dott. Attilio Capparelli per il rimanente periodo del quadriennio 1973-76.

(7957)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 9 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	666,05	666,05	665,70	666,05	662,25	666,05	666 —	666,05	666,05	666 —
Dollaro canadese	680,45	680,45	680 —	680,45	672,50	680,40	680,25	680,45	680,45	680,40
Franco svizzero	228,96	228,96	228,30	228,96	223,90	228,95	228,55	228,96	228,96	228,95
Corona danese	110,19	110,19	110,23	110,19	108,20	110,18	110,17	110,19	110,19	110,20
Corona norvegese	122,05	122,05	122,40	122,05	119,80	122,05	122,03	122,05	122,05	122 —
Corona svedese	152,04	152,04	152,20	152,04	148,80	152 —	152,10	152,04	152,04	152 —
Fiorino olandese	250,65	250,65	250,75	250,65	245,50	250,60	254,58	250,65	250,65	250,65
Franco belga	17,24	17,24	17,25	17,24	16,85	17,22	17,235	17,24	17,24	17,20
Franco francese	140,22	140,22	140,22	140,22	139 —	140,20	140,26	140,22	140,22	140,20
Lira sterlina	1558,35	1558,35	1559 —	1558,35	1544 —	1558,30	1558,90	1558,35	1558,35	1558,35
Marco germanico	257,72	257,72	257,50	257,72	250 —	257,70	257,70	257,72	257,72	257,70
Scellino austriaco	36,11	36,11	36,14	36,11	35,20	36,10	36,12	36,11	36,11	36,10
Escudo portoghese	26,225	26,225	26,05	26,225	25,70	26,20	26,2205	26,225	26,22	26,20
Peseta spagnola	11,6075	11,6075	11,62	11,6075	11,51	11,60	11,62	11,6075	11,60	11,60
Yen giapponese	2,23	2,23	2,25	2,23	2,21	2,23	2,2295	2,23	2,23	2,22

Media dei titoli del 9 ottobre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	92,200
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,875
» 5 % (Ricostruzione)	85,600
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,750
» 5 % (Città di Trieste)	85,125
» 5 % (Beni esteri)	84,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,875
» 5,50 % » » 1968-83	82,775
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,650
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,375
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,700
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,675
» poliennali 7 % 1978	92,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	666,025
Dollaro canadese	680,35
Franco svizzero	228,755
Corona danese	110,18
Corona norvegese	122,04
Corona svedese	152,07
Fiorino olandese	250,615
Franco belga	17,237
Franco francese	140,24
Lira sterlina	1558,625
Marco germanico	257,71
Scellino austriaco	36,115
Escudo portoghese	26,223
Peseta spagnola	11,614
Yen giapponese	2,23

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati l'8 ottobre 1974 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 relativi al giorno 3 ottobre 1974, l'escudo portoghese deve essere rettificato come segue: da Lit. *25,756* a Lit. *25,757*.

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° luglio 1974 al 21 luglio 1974, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), ai sensi del regolamento (CEE) n. 1693/74.

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	—	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60%	—	—	—
	17.04-350	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	1.536	zero	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	—	zero	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%	—	zero	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	aa. non contenenti amido o fecola	—	zero	—
	17.04-414	bb. altri	—	zero	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%	—	zero	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70%	—	zero	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80%	—	zero	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90%	—	zero	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	—	zero	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	5.288	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	3.830	zero	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	1.357	zero	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%	—	zero	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	—	zero	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	—	—	
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	—	—	—
	18.06-180	III. uguale o superiore a 80%	—	—	—
		B. gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .	6.364	zero	—
	18.06-560	b. uguale o superiore a 7%	11.195	zero	—
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	7.353	zero	—
		II. altri:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	—	zero	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . .	—	zero	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . .	—	zero	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . .	1.617	zero	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	4.033	zero	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	8.787	zero	—
	18.06-992	b. altre	8.787	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	—	zero	—
	18.06-994	2. altre	—	—	—
		b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	32.773	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	5.724	zero	—
	18.06-997	bb. non nominate	32.773	—	—
		c. uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	vedasi regime delle voci 21.07 - F da VI a IX	—	—
	18.06-999	2. altre		—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	446	—	—
	19.01-005	B. altri	363	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	1.982	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% .	—	—	—
	19.02-025	bb. uguale o superiore a 60%	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-035	2. altre	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-045	2. altre	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-055	2. altre	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-065	2. altre	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-075	2. altre	—	—	—
	19.02-080	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . . .	—	—	—
	19.02-090	b. uguale o superiore a 5%	6.279	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	—	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . .	—	—	—
	19.03-905	II. non nominate	—	—	—
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	520	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	—	—	—
	19.05-900	C. altri	—	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	2.395	—	3.759
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	—	—	1.296
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	—	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	—	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	—	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	—	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	—	—	—
		B altri:			
		I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a. inferiore a 70%	—	zero	—
	19.08-204	b. uguale o superiore a 70%	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (*segue*)		**II.** aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	434
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-214	2. altri	7.302	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-221	2. altri	5.854	zero	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-227	2. altri	3.682	zero	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	755
	19.08-234	2. altri	13.600	—	755
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-241	2. altri	8.672	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-247	2. altri	5.815	zero	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	1.075
	19.08-254	2. altri	7.092	—	1.075
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-261	2. altri	9.361	zero	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	1.296
	19.08-267	b. altri	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01-105	II. altri	313	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	560	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06-151	a. secchi	—	—	—
	21.06-155	b. altri	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco	244	—	
	21.07-104	II. riso	—	—	—
	21.07-107	III. altri	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a. cotte	—	—	—
	21.07-207	b. altre	—	—	—
		C. gelati:			
	21.07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte .	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .	6.364	—	—
	21.07-350	b. uguale o superiore a 7%	11.195	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5%	13.159	—	—
	21.07-412	2. uguale o superiore a 1,5%	36.234	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5%	1.170	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% . .	4.429	—	—
	21.07-417	3 uguale o superiore a 4%	32.208	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40%	14.621	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% . .	21.200	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% . .	27.049	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70%	38.745	—	—
	21.07-458	b. uguale o superiore a 1,5%	40.260	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)	21.07-700	E. preparazioni dette « fondute »	24.156	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-803	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-804	cc. uguale o superiore a 45%	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-807	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-808	cc. uguale o superiore a 45%	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-811	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-812	cc. uguale o superiore a 45%	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:			
	21.07-813	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-815	bb uguale o superiore a 32%	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-817	2. altre	—	—	—
	21.07-818	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	8.052	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	7.949	—	—
	21.07-821	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	7.897	—	—
	21.07-822	cc. uguale o superiore a 45%	7.845	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	6.025	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	6.501	—	—
	21.07-825	bb. uguale o superiore a 32%	6.449	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	4.432	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	4.329	—	—
	21.07-828	bb. uguale o superiore a 32%	4.290	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	1.536	—	—
	21.07-830	2. altre	1.446	—	—
	21.07-831	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	16.104	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	16.001	—	—
	21.07-834	bb. uguale o superiore a 32%	15.949	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	14.077	—	—
	21.07-836	2. altre	14.553	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	12.484	—	—
	21.07-838	2. altre	12.394	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.588	—	—
	21.07-840	2. altre	9.549	—	—
	21.07-841	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	7.416	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	24.156	—	—
	21.07-843	2. altre	24.053	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	22.129	—	—
	21.07-845	2. altre	22.062	—	—
	21.07-846	c aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	20.536	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	36.234	—	—
	21.07-848	2. altre	36.208	—	—
	21.07-849	b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	34.786	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	45.937	—	—
	21.07-851	2. altre	45.834	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	43.041	—	—
	21.07-853	2. altre	42.963	—	—
	21.07-854	c aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	39.421	—	—
		VII aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	70.743	—	—
	21.07-856	2. altre	70.684	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	67.847	—	—
	21.07-858	2. altre	69.262	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	90.955	—	—
	21.07-860	b. altre	89.507	—	—
	21.07-861	IX aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	110.248	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	—	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	968	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	3.786	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	—	—	—
		III. sorbite:			
		a. in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-750	2. altra	—	—	—
		b. altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-790	2. altra	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	—	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso	—	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	—	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a. inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	38.12-113	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	—	—	—
	38.12-115	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	—	—	—
	38.12-117	d. uguale o superiore a 83%, in peso	—	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco	L. zero	per 100 kg
Farina di grano tenero	» 1.075	»
Farina di segala	» 3.759	»

(7219)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Merano »
(Manifestazione 29 settembre 1974)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 29 settembre 1974 e dell'esito del « Gran premio Merano » svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati:

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo, nel « Gran premio Merano » svoltosi il 29 settembre 1974 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie O n. 81518:
L. 200 milioni abbinato al cavallo Chivas Regal;

2) Biglietto serie Q n. 55833:
L. 90 milioni abbinato al cavallo King Tady;

3) Biglietto serie R n. 15553:
L. 50 milioni abbinato al cavallo Mile Zero.

B) Premi di seconda categoria di L. 10.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	B	n.	01689	6)	Bigl.	serie	I	n.	87522
2)	»	»	B	»	26561	7)	»	»	L	»	06630
3)	»	»	B	»	40034	8)	»	»	O	»	33566
4)	»	»	I	»	71099	9)	»	»	P	»	07403
5)	»	»	I	»	81691	10)	»	»	R	»	77073

C) Premi di terza categoria di L. 4.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	A	n.	27516	11)	Bigl.	serie	L	n.	54211
2)	»	»	B	»	22874	12)	»	»	L	»	98316
3)	»	»	B	»	36482	13)	»	»	M	»	97474
4)	»	»	C	»	07779	14)	»	»	N	»	34984
5)	»	»	D	»	17438	15)	»	»	O	»	59307
6)	»	»	D	»	73997	16)	»	»	O	»	68874
7)	»	»	E	»	14713	17)	»	»	O	»	91310
8)	»	»	I	»	66902	18)	»	»	P	»	43812
9)	»	»	I	»	69001	19)	»	»	Q	»	50094
10)	»	»	L	»	18396	20)	»	»	T	»	00829

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie O n. 81518: L. 1.500.000;
2) » » Q » 55833: » 1.000.000;
3) » » R » 15553: » 750.000.

Ai venditori dei 10 biglietti vincenti premi di seconda categoria: L. 150.000 ciascuno.

Ai venditori dei 20 biglietti vincenti premi di terza categoria: L. 112.500 ciascuno.

Roma, addì 1° ottobre 1974

(8240)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Reggio Emilia

Con decreto 2 settembre 1974, n. 43726/C, del Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno già facente parte dell'argine del canale d'Enza, in comune di Reggio Emilia, confinante a nord ed a est con la proprietà Faieti Aldo ed a sud ed a ovest con la proprietà demaniale, segnato nel catasto del predetto comune di Reggio Emilia al foglio 116, mappale 1568 per una superficie di ha 0.04.66 e tratteggiato in giallo nella planimetria rilasciata il 16 maggio 1974 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8045)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 16 luglio 1974 concernente: « Ricostituzione di ventidue comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 agosto 1974, sono apportate le seguenti rettifiche:

1) alla pagina 5334, prima colonna « Comitato provinciale di Venezia », rigo 46, in luogo di « *Battaglia* Attilia Paola », leggasi: « *Battaggia* Attilia Paola »;

2) alla stessa pagina, prima colonna « Comitato provinciale di Venezia », rigo 56, in luogo di « *Nicoletti* Alessandro », leggasi: « *Niccoletti* Alessandro ».

(8153)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Verona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Verona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 464.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3880/M)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 153.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3881/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in comune di Montegiordano

Con decreto 10 giugno 1974, n. 538, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in destra del torrente Garibaldi o del Castello in comune di Montegiordano (Cosenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 31, particella definitiva n. 283 della superficie di mq 2266, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 gennaio 1971, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8261)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di immunologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di immunologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8237)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sei posti di operaio in prova nella categoria degli operai permanenti qualificati.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1974, registro n. 16 Interno, foglio n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 18 giugno 1974, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a sei posti di operaio in prova nella categoria degli operai permanenti qualificati dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), (art. 6);

Ritenuto doversi provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sei posti di operaio in prova nella categoria degli operai permanenti qualificati dell'A.A.I., indetto con decreto 16 marzo 1974, è costituita come segue:

Presidente:

Maiarelli dott. Franco, primo dirigente dell'A.A.I.

Componenti:

Sbezzi dott. Emanuele, direttore di sezione dell'A.A.I.;
Terlizzi dott. Michele, direttore di sezione dell'A.A.I.;
Forina dott. Claudio, direttore di sezione dell'A.A.I.;
Terzini rag. Marcello, direttore di sezione dell'A.A.I.

Segretario:

Strano Caterina, consigliere dell'A.A.I.

Sono inoltre, aggregati alla suddetta commissione, come membri aggiunti:

Rosati prof. ing. Sergio, esperto in elettrotecnica;
Palma Fabio, operaio specializzato di 1ª categoria dell'A.A.I.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1974

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1974
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 37

(8246)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione eaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Matera Alfonso ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Leoni Mario, medico provinciale capo, sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione che si terrà in Roma il giorno 3 novembre 1973, in sostituzione del prof. Matera Alfonso rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1974
Registro n. 4, *foglio n.* 269

(8070)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso, per soli titoli, ad una cattedra di «fuga e composizione» nei conservatori di musica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nei numeri 5 e 6 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione in data 31 gennaio 1974, 7 febbraio 1974, sono stati pubblicati la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso, per soli titoli, ad una cattedra di «fuga e composizione» nei conservatori di musica, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1967.

(7929)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 105082 in data 23 marzo 1971, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1970;

Vista la nota prot. n. 45041/EL del 9 luglio 1974, con cui la giunta regionale veneta ha designato a far parte della citata commissione, quale componente il dott. Leonardo Lionetti in sostituzione del dott. Michelangelo Trigilio, dimissionario;

Ritenuto pertanto di dovere modificare il citato decreto prot. n. 105082 del 23 marzo 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto del medico provinciale n. 105082 del 23 marzo 1971, in premessa specificato.

Il dott. Leonardo Lionetti è nominato componente della commissione esaminatrice del suddetto concorso, in sostituzione del dimissionario dott. Michelangelo Trigilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona.

Verona, addì 25 luglio 1974

Il medico provinciale: RENZULLI

(7936)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1974, n. **32**.

Prima normativa per il censimento dei beni culturali e naturali della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 6 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 5 dello statuto della regione Campania, provvede al censimento ed alla catalogazione dei beni culturali e naturali della regione Campania ed a costituirne l'inventario.

Per tale compito si avvale della collaborazione delle soprintendenze e di altri organi dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 3.

Art. 2.

La giunta regionale, per il conseguimento dei fini di cui all'art. 1, si avvale, altresì, della collaborazione di enti pubblici, università, istituti universitari, associazioni culturali, con i quali può stipulare contratti e convenzioni di ricerca in base alla normativa regionale vigente.

Art. 3.

La giunta regionale provvede e concorre alla formazione di specialisti qualificati nei settori di attività di cui all'art. 1.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge, la regione Campania provvede:

a) con gli stanziamenti di bilancio di cui all'art. 5;

b) con eventuali contributi speciali di volta in volta determinati per attività didattiche, di ricerca e di restauro;

c) con contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;

d) con i proventi derivanti dai contratti di ricerca.

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, stabilito in lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1864 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974, titolo I, sezione XIII: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e mediante l'iscrizione della somma di lire 500 milioni nel cap. 1135, titolo I, sezione IX, rubrica n. 3, categoria III: « Interventi per la valorizzazione dei beni culturali in funzione del turismo e dello spettacolo ».

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti in bilancio.

La giunta presenterà all'approvazione del consiglio regionale il regolamento di attuazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 24 luglio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. **33**.

Ordinamento dei consigli provinciali di sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 10 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della regione Campania, sino a quando non sarà provveduto con legge organica alla disciplina dei servizi regionali in materia di sanità pubblica, continuano ad applicarsi ai consigli provinciali di sanità le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che ne disciplinano le attribuzioni, la composizione e l'ordinamento, nonchè quelle del titolo III concernente i consigli medesimi, salvo le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La facoltà di richiedere il parere del consiglio provinciale di sanità in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno e la facoltà di disporre la convocazione del consiglio in via straordinaria, previste dagli articoli 11, secondo comma e 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sono esercitate dal presidente della giunta regionale, di propria iniziativa o in conformità a richiesta fattane dall'assessore alla sanità o dalla giunta regionale.

Art. 3.

Il consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia della Regione è presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale, oppure, in caso di assenza o di impedimento, da un assessore da lui delegato ed è composto dai membri di cui all'art. 12, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257.

Alla designazione dei componenti non di diritto provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

La nomina del consiglio provinciale di sanità ha luogo con decreto del presidente della giunta regionale ed ha la durata di tre anni.

Il presidente ed i componenti non di diritto possono venire confermati nelle loro cariche per non più di due trienni consecutivi.

Alle sedute del consiglio provinciale di sanità possono intervenire, quando lo ritengano opportuno, il presidente della giunta regionale o l'assessore regionale alla sanità.

Art. 4.

Le funzioni di segretario del consiglio provinciale di sanità sono disimpegnate da un funzionario della Regione designato dall'assessore alla sanità.

Art. 5.

La decadenza di cui all'art. 17, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore alla sanità, dopo che siano state udite le giustificazioni degli interessati.

Art. 6.

I compensi da corrispondere ai componenti del consiglio provinciale di sanità, determinati in conformità all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sono posti a carico della Regione.

Art. 7.

In attesa che venga provveduto, in prima applicazione delle norme di cui all'art. 3, comma primo, secondo e terzo della presente legge, alla nomina del nuovo consiglio provinciale di sanità e al successivo insediamento, continuerà provvisoriamente ad esercitare le proprie funzioni il consiglio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle altre norme della legge medesima.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 10 milioni, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1864 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974, titolo I, sezione XIII: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» e mediante la iscrizione della somma di lire 10 milioni nel cap. 1470, di nuova istituzione, titolo I, sezione XI, rubrica n. 3, categoria III: «Ordinamento dei consigli provinciali della sanità».

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 6 agosto 1974

CASCETTA

(7070)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. 34.

Interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori in condizione di bisogno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre, eccezionalmente e nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 4, interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori che si trovino in condizioni di bisogno per riduzione, o sospensione di salari o stipendi, determinate da difficoltà aziendali in dipendenza di eventi calamitosi o di altre gravi situazioni di crisi nell'attività dell'azienda cui essi appartengono.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale assegna, in via straordinaria, le speciali sovvenzioni agli Enti comunali di assistenza nel cui territorio è situata l'azienda.

Le sovvenzioni sono disposte dalla giunta regionale, sentita l'apposita commissione consiliare per l'assistenza, di concerto con l'assessore al lavoro.

Art. 3.

La ripartizione della sovvenzione tra i lavoratori interessati è eseguita dal comitato dell'E.C.A., di intesa con le organizzazioni sindacali provinciali di lavoratori e con i rappresentanti dei lavoratori dell'azienda in cui la situazione di crisi si è verificata.

E' fatto obbligo al comune di trasmettere all'assessore all'assistenza, entro il termine indicato nel decreto di erogazione, l'elenco delle persone assistite con la sovvenzione ricevuta.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito in lire 250 milioni e graverà sul cap. 1736 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente agli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 agosto 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. 35.

Sovvenzioni a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

La regione Campania è autorizzata a concedere sovvenzioni annuali, per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni professionali dei coltivatori diretti che siano emanazione di organizzazioni nazionali operanti a livello regionale ed in tutte le province della Campania.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere le sovvenzioni di cui all'art. 1 per lo svolgimento di iniziative volte alla formazione professionale dei quadri contadini, alla propaganda e divulgazione dello sviluppo dell'associazionismo, alla tenuta dei convegni, congressi, seminari e viaggi di studio, nonchè per l'assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, sindacale e professionale a favore dei propri iscritti nonchè per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo dell'impresa diretto-coltivatrice singola o associata.

Art. 3.

L'assessore regionale all'agricoltura, su conforme deliberazione della giunta regionale, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione su domanda delle associazioni interessate da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

I fondi destinati alle sovvenzioni di cui al precedente articolo 2 sono annualmente ripartiti tra le associazioni di cui all'art. 1 nel modo seguente:

a) per il 20% in parti uguali tra le stesse;

b) per l'80% in proporzione diretta al volume di attività ed all'ampiezza di rappresentatività desumibile con i criteri recepiti in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale dall'accordo interprofessionale vistato dal Ministero del lavoro.

Art. 4.

Per gli scopi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1975 la spesa di 150 milioni all'anno.

Titolo II

Art. 5.

La regione Campania è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi a favore dei patronati ed enti giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che abbiano adeguate strutture regionali e periferiche e che siano diretta emanazione di associazioni professionali dei coltivatori diretti e abbiano, quindi, fra i loro scopi istituzionali, quello dell'assistenza in genere a favore dei mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti, coltivatori diretti singoli o associati.

Per le finalità previste al comma precedente è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, la spesa di 100 milioni all'anno.

Art. 6.

L'assessore regionale all'agricoltura su conforme deliberazione della giunta regionale, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione su domanda degli organi regionali degli enti di cui all'art. 5 da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

I fondi destinati al finanziamento di cui al precedente art. 5 sono assegnati, agli enti aventi diritto, in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione rilevabile dai registri obbligatori sottoposti a controllo ispettivo.

Norme transitorie

Art. 7.

Per la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1974, le domande di sovvenzione debbono essere presentate, con comprovante documentazione dell'attività svolta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'assessore provvederà, su conforme deliberazione della giunta regionale, alla ripartizione dei fondi.

Art. 8.

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 250 milioni annui, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1864 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974, titolo I, sezione XIII: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e mediante la iscrizione della somma di lire 250 milioni nel cap. 807, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, titolo I, sezione VII, rubrica n. 3: « Sovvenzioni a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti, dei loro istituti di patronato ».

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 agosto 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. 36.

Corresponsione di un assegno di natalità alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici commercianti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1974 alle artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533 e 27 novembre 1960, n. 1397, e residenti nel territorio della regione Campania, è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno integrativo, *una tantum*, di L. 100.000, indipendentemente da qualunque sussidio o indennità e da qualsiasi forma di assistenza a qualsivoglia titolo o per la stessa causa, le stesse abbiano diritto.

Sono escluse dal beneficio coloro che, ai fini della iscrizione negli elenchi assistenziali dei rispettivi enti, risultino avere un reddito superiore a lire 3 milioni annuo.

Art. 2.

Il diritto alla concessione di cui all'articolo precedente è subordinato al possesso, al momento del parto o dell'aborto, e ferma ogni altra condizione, della qualifica professionale che dovrà risultare dalla iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza di malattia — quali unità attive — di cui alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533 e 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 3.

Alle erogazioni dell'assegno in favore delle artigiane e delle esercenti attività commerciali, provvedono rispettivamente, in unica soluzione, le casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e le casse mutue provinciali malattie per le esercenti attività commerciali competenti per territorio.

Trimestralmente l'amministrazione regionale provvede a rimettere ai predetti enti, per il pagamento agli interessati, l'importo delle erogazioni da effettuare, a norma della presente legge.

Il rimborso è disposto con delibera della giunta regionale, a presentazione, da parte degli enti, di un elenco delle beneficiarie e di un'attestazione della loro appartenenza alle categorie contemplate a norma dell'art. 1 della presente legge accertata nei modi e ai sensi dell'art. 2.

Art. 4.

La corresponsione dell'assegno avviene su domanda in carta libera da presentarsi a cura dell'interessata, entro i novanta giorni successivi al parto o all'aborto, agli enti indicati nel precedente art. 3. Alla domanda la richiedente dovrà allegare i seguenti documenti in carta libera:

certificato di nascita del figlio neonato, in caso di parto;

certificato medico attestante l'avvenuto aborto, le sue cause nonchè gli estremi della denuncia all'ufficio del medico provinciale;

certificato di residenza.

Art. 5.

Qualora la domanda non possa venire istruita per difetto di formulazione o di documentazione, la competente sede dell'ente mutualistico ne dà comunicazione all'interessata, invitandola a fornire nei trenta giorni successivi, a pena di decadenza, gli elementi mancanti.

In caso di rigetto della domanda per ritenuta carenza di diritto all'erogazione, l'ente competente ne dà comunicazione motivata all'interessata, con esplicita menzione della facoltà di cui al comma che segue, entro quindici giorni dalla decisione di rigetto.

Avverso il provvedimento di rigetto è data facoltà di ricorso, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento predetto, alla giunta regionale che decide in via definitiva.

Art. 6.

La presente legge troverà applicazione sino al momento dell'entrata in vigore di legge statale che, in relazione al verificarsi degli eventi di cui all'art. 1, assicuri provvidenze di entità almeno pari a quelle previste dalla presente legge. Se l'intervento statale sarà di entità inferiore, l'assegno integrativo di cui all'art. 1 della presente legge è ridotto alla misura necessaria a coprire il previsto importo di L. 100.000.

Art. 7.

Per la corresponsione degli assegni di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire sessanta milioni

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 1864, titolo I, sezione XIII: dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso » e mediante l'iscrizione della somma di lire 60 milioni nel cap. 1745 di nuova istituzione dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: « Concessione alle lavoratrici artigiane e commercianti della Campania, attraverso le competenti casse mutue di malattia, di un assegno integrativo di natalità *una tantum* ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 agosto 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. **37.**

Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 1974, n. 7, concernente trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 19 gennaio 1974, n. 7, concernente: « Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente dalla Regione » sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo in servizio alle dipendenze della regione Campania è iscritto:

a) alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) ai fini del trattamento di quiescenza;

b) all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL) ai fini del trattamento previdenziale;

c) all'Ente nazionale di previdenza dei dipendenti da enti di diritto pubblico ai fini del trattamento assistenziale per malattia »;

2) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Per il trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza dell'eventuale personale a contratto si applicano le disposizioni previste dagli ordinamenti dell'ENPDEDP, dello INADEL e della CPDEL ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 agosto 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. **38.**

Istituzione fondo regionale per la concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione spiega interventi in favore dei ciechi per tutelarne gli interessi morali e materiali e contribuisce al conseguimento degli scopi dell'Unione italiana ciechi nell'ambito del territorio regionale.

In particolare la Regione interviene:

a) per assicurare un programma organico di provvidenze a favore della categoria tenendo conto delle condizioni di bisogno e delle particolari esigenze derivanti dalla cecità;

b) perchè venga attuato, da parte dell'U.I.C., un censimento periodico inteso ad accertare il numero effettivo dei privi della vista, nonchè la loro condizione socio-economica;

c) perchè siano svolti adeguati programmi annuali di propaganda e di profilassi contro la cecità;

d) per la promozione di servizi atti a favorire la istruzione e l'aggiornamento dei ciechi per una loro effettiva partecipazione alle attività lavorative ed alla vita sociale della Regione;

e) per l'acquisto dei libri in Braille, materiale didattico speciale, apparecchi auditivi ed altri strumenti di lavoro;

f) per ogni altra utile attività promozionale sul piano sociale e culturale, nonchè per l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali esigenze dei privi della vista.

Art. 2.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente, è istituito un fondo regionale di lire cento milioni, da erogare sotto forma di contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi della Campania.

Il contributo è concesso, con decreto del presidente della giunta regionale, alla presidenza del consiglio regionale della Campania dell'Unione italiana ciechi ed è ripartito tra le cinque sezioni provinciali operanti nella Regione, in misura proporzionale al numero dei ciechi iscritti e residenti nelle rispettive province.

Art. 3.

Il consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi deve presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, alla giunta regionale della Campania, il programma delle attività, distinte per ciascuna sezione provinciale, che intende svolgere nell'anno successivo ed, entro il 31 maggio di ogni anno, il resoconto della attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvato dalle assemblee dei soci.

La giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi ed alle finalità della presente legge, invita gli organi responsabili dell'Unione ciechi a rettificare il programma annuale di attività.

Relativamente all'esercizio 1974, il programma di cui ai commi precedenti può essere presentato nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1974, con il fondo di lire 100 milioni, di cui al cap. 1744 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 e, per gli anni successivi, sui corrispondenti stanziamenti dello stesso stato di previsione.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 agosto 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. **39.**

Istituzione dell'ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'« Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato » avente personalità giuridica pubblica.

La presente legge ne regola l'attività e il funzionamento.

Art. 2.

L'ente — che successivamente sarà indicato con la sigla ERSVA — ha sede nella città di Napoli.

Possono essere istituiti, con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'ERSVA, uffici decentrati nei capoluoghi delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Art. 3.

In armonia con la programmazione economica regionale e, in conformità degli indirizzi determinati nel settore dal consiglio regionale, l'ERSVA ha per obiettivi e finalità la promozione dello sviluppo e della valorizzazione dell'artigianato regionale, attuando iniziative idonee a sostenerlo e tutelarlo.

A tal fine:

a) promuove la cooperazione e la costituzione di associazioni consortili dell'artigianato;

b) incoraggia lo sviluppo delle attività artistiche e tradizionali dell'artigianato regionale;

c) presta la sua assistenza tecnica alle imprese artigiane per l'aggiornamento tecnologico e l'incremento della produttività aziendale;

d) presta la sua assistenza alle imprese artigiane, alle cooperative e consorzi fra imprese ed artigiani per l'accesso al credito agevolato e per l'utilizzo di contributi a fondo perduto che saranno regolamentati da apposite leggi regionali;

e) presta la sua assistenza commerciale per il collocamento in Italia e all'estero dei prodotti artigiani, anche a mezzo di pubblicità;

f) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei titolari e dei dirigenti di imprese artigiane mediante corsi e rassegne tecnologiche;

g) presta la sua consulenza e la sua collaborazione ad organi ed enti preposti alla programmazione regionale, al credito e alla preparazione professionale;

h) promuove e favorisce la ricerca delle fonti di rifornimento e di materie prime, di semilavorati, di energie e di ogni altro prodotto necessario all'attività della impresa artigiana;

i) esegue gli altri compiti o incarichi che possano essergli delegati dalla Regione.

Art. 4.

L'ERSVA, inoltre, per la migliore divulgazione dell'artigianato campano:

1) cura la partecipazione a mostre e fiere regionali, nazionali e internazionali;

2) organizza mostre periodiche;

3) istituisce sale campionarie e mostre permanenti.

Art. 5.

L'ERSVA ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

Art. 6.

Alle spese di funzionamento e di attività dell'ERSVA si provvede:

a) con gli stanziamenti disposti dalla Regione;

b) con le rendite patrimoniali;

c) con gli eventuali proventi di servizi ed attività svolti nell'interesse dell'artigianato e richiesti da terzi non artigiani;

d) con le eventuali donazioni di enti pubblici o di privati.

Art. 7.

Gli organi dell'ERSVA sono:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei sindaci.

Art. 8

Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è composto da:

a) cinque membri eletti dal consiglio regionale. Per garantire la presenza delle minoranze, ogni consigliere vota un solo nominativo;

b) sette membri designati dalle organizzazioni artigiane della Campania;

c) due membri designati dalla commissione regionale per l'artigianato;

d) tre membri designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative della Regione.

Il consiglio dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Qualora, durante il quinquennio, si rendessero vacanti dei posti in seno al consiglio, il presidente della giunta regionale provvederà alle nuove nomine nei termini e nei modi di cui al presente articolo.

Alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'ente, che assolve la funzione di segretario.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente e conseguentemente provvede, fra l'altro:

a) a compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) a formare i programmi annuali di attività dell'ente;

c) a determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'ente;

d) ad accettare donazioni e liberalità;

e) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente ed, in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei sindaci.

Le riunioni del consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I consiglieri che mancassero, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle sedute del consiglio, si intendono decaduti.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente, a maggioranza assoluta dei componenti.

Essi durano in carica fino al rinnovo del consiglio di amministrazione e possono essere rimossi mediante mozione di sfiducia approvata a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di impedimento o di assenza o per le materie a lui delegate.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni approvate.

In caso di urgenza, per l'ordinaria amministrazione, il presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del consiglio, al quale darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva, pena la decadenza dell'atto reso.

Tali provvedimenti di urgenza devono essere trasmessi immediatamente al presidente della giunta regionale che può decretarne la sospensione o pronunciarne l'annullamento per illegittimità, entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto.

Art. 13.

Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

Almeno due dei membri effettivi devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I sindaci durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 14.

Il collegio sindacale deve:

a) esaminare i bilanci;

b) predisporre le relazioni che accompagnano i bilanci stessi;

c) controllare la gestione finanziaria dell'ente.

Il collegio dei sindaci assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Alla direzione dell'ente è preposto un direttore, nominato dalla giunta, di intesa con il consiglio di amministrazione, e scelto tra il personale della Regione in possesso dei requisiti per lo svolgimento di funzioni di coordinatore nei servizi della Regione.

Il direttore sovraintende al personale e agli uffici, cura, sotto la vigilanza del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, esercitando tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti interni.

Art. 16.

Al presidente e al vice presidente dell'ente è dovuta una indennità di carica. Ai consiglieri di amministrazione e ai sindaci è dovuto un gettone di presenza.

Con legge regionale ne sarà determinato l'ammontare.

Art. 17.

L'esercizio finanziario dell'ERSVA decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, corredato di relazione, deve essere approvato entro il 31 ottobre; entro il 30 aprile di ciascun anno, il conto consuntivo, corredato dalla relazione del collegio dei sindaci.

Entro quindici giorni dalla loro approvazione, i bilanci vanno trasmessi al consiglio regionale che li approva con legge.

Il consiglio regionale, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, esercita i poteri di indirizzo e di controllo ed approva le deliberazioni dell'ERSVA concernenti:

1) bilancio preventivo;
2) conto consuntivo;
3) programma annuale;
4) regolamento interno;
5) alienazione, acquisto, locazione e conduzione di beni immobili e mobili;
6) deliberazioni su altre materie espressamente stabilite dalla legge.

Art. 18.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di cinque giorni, per l'approvazione, al consiglio regionale.

Art. 19.

La giunta regionale può disporre, in ogni tempo, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto, od uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni della presente legge e dei regolamenti dell'ERSVA, con decreto motivato dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, sentite le deduzioni del consiglio di amministrazione e dei componenti cui la revoca si riferisce, nonchè il parere della commissione consiliare permanente competente.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta regionale nomina un commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, di rinuncia o decadenza di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo metodo di nomina previsto dall'art. 8 della presente legge.

Art. 20.

Per la costituzione del patrimonio iniziale dell'ERSVA, la regione Campania provvede con la concessione di un contributo di lire 900 milioni.

Detto onere graverà sul cap. 2760, titolo II, sezione VIII, rubrica n. 3, categoria III, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 21.

Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, la regione Campania è autorizzata a concedere un contributo annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle necessità dell'ERSVA.

Per l'anno 1974 l'onere relativo è stabilito in lire 200 milioni e graverà sul cap. 2761, titolo II, sezione VIII, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 22.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ERSVA provvederà a deliberare i regolamenti interni.

Art. 23.

Alla esigenza del personale per il funzionamento dell'ente provvederà la giunta regionale di intesa con il consiglio di amministrazione, distaccando personale dal ruolo dell'amministrazione regionale. Detto personale dipenderà funzionalmente dalla direzione dell'ente e conserverà la propria posizione giuridica nel ruolo della Regione.

In via del tutto eccezionale, ai fini di utilizzare personale particolarmente competente nel settore, la giunta regionale può richiedere, con la forma del comando, dipendenti di enti pubblici che svolgano funzioni di promozione e di assistenza dello artigianato.

Nella fase di primo impianto può essere consentita, nelle more della creazione degli uffici, l'assunzione di personale per chiamata diretta, per un numero non superiore, complessivamente, a cinque unità.

Art. 24.

In caso di estinzione dell'ente, il patrimonio mobiliare e immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 agosto 1974

CASCETTA

(7380)

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. 40.

Costituzione in comune autonomo della frazione Falciano del Massico del comune di Carinola in provincia di Caserta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 22 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Falciano del Massico del comune di Carinola, in provincia di Caserta, è costituita in comune autonomo, con la denominazione di « Falciano del Massico » e col territorio risultante dalla relazione di cui alla allegata tabella *A*.

Art. 2.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1964, n. 673.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata con decreto presidenziale ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

Tabella A

La linea di demarcazione del comune di Falciano del Massico, iniziando a nord, in prossimità del monte Mastro Giacomo, segue a sud, in località « La Cisterna », fino ad incontrare la strada vicinale del Re, dove questa forma un'ansa. Da questa si diparte una linea retta della lunghezza di circa 340 metri (misurata dalla punta dell'ansa fino alla particella 19). Costeggia la particella 20 per il lato nord ed il canale Albero fino a raggiungere il foglio 50 del punto di demarcazione con il foglio 42. Segue il limite di demarcazione tra i fogli 50, 42 e 43 fino all'inizio della strada vicinale Finocchiaro, in località Finocchiaro e scende per il Rio della Piantagione fino all'incrocio con

la provinciale Casanova-Falciano con esclusione della particella 74 del foglio 50, che si appartiene al comune di Carinola. Attraversa il ponte Matese, sulla provinciale Casanova-Falciano, e percorre il suddetto Rio delle Piantagioni fino a costeggiare, lungo un fosso, la proprietà Bove-Zannini in corrispondenza delle particelle 14 e 23, che appartengono a Carinola, fino allo incrocio della strada Campierti e Pagliara delle Pecore, che si innesta nella vicinale Pagliara delle Pecore, giusto la delimitazione dei fogli catastali 63 e 64. Devia per la strada vicinale Fontanelle e Cigli fino a raggiungere il Rio Fontanelle che percorre per un certo tratto. A nord della località S. Ilario, il confine si distacca dal Rio Fontanelle, percorre una coltura, giunge a nord della località Masseria Provitolo e, attraversando una carrareccia ed il Rio Rielli, si immette nella strada vicinale Belvedere sino alla confluenza con il Rivolo Rota in località Masseria o Muraglione Cupo. Percorre Rio e Rivolo Rota, la strada vicinale Limata sino alla località di Limata Nuova, percorre la vicinale Limata per immettersi poi nella vicinale Porto di Carro, percorrendola interamente sino allo incrocio con la provinciale Mondragone che incontra in località Cinque Vie. Percorre la strada provinciale Mondragone all'incrocio per Cancello Arnone, prosegue lungo la provinciale Cappella Reale ed Ottavone sino al confine col comune di Mondragone (costeggiando la delimitazione dell'intero foglio 134). Lungo gli altri lati, il territorio di Falciano è delimitato dai confini con il comune di Mondragone e Sessa Aurunca sino alla estrema vetta del monte Massico ad ovest.

Più sinteticamente, può dirsi, quindi, che il comune di Falciano confina a nord con la frazione Casanova, ad est con le frazioni di Carinola e di Nocelleto, a sud con la strada provinciale per Mondragone e la strada provinciale « Cappella Reale », ad ovest con i comuni di Mondragone e di Sessa Aurunca, che convergono alla quota geodetica 813 di monte Massico. Comprende gli agglomerati di Falciano Capo e di Falciano Selice ed è terreno ubicato in montagna a nord, in collina ed in pianura a sud.

Va comunque precisato che sono aggregati al comune di Carinola i fogli 135, 132, 131, 119 (in parte), 130, 129 (in parte), 134, 52 (in parte), 51 (in parte), mentre al comune di Falciano del Massico è ceduta parte del foglio 50.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 agosto 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. 41.

Istituto di studi e ricerche per la programmazione e lo sviluppo economico della Campania - I.P.S.E.C.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 22 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione

E' istituito, ai sensi dell'art. 67 dello statuto della regione Campania l'I.P.S.E.C., istituto di studi e ricerche per la programmazione e lo sviluppo economico della Campania, con sede in Napoli.

L'I.P.S.E.C. è dotato di personalità giuridica.

Art. 2.

Scopi e compiti dell'istituto

L'I.P.S.E.C. ha lo scopo di effettuare studi, indagini, ricerche e progettazioni riguardanti la situazione economico-sociale della Campania e la sua evoluzione e di fornire gli elementi di conoscenza utili alla programmazione degli interventi pubblici, all'attuazione dei progetti operativi, all'approfondimento delle politiche di sviluppo regionale.

L'I.P.S.E.C. svolge attività di studi e di ricerca, di propria iniziativa o su richiesta degli enti e delle formazioni sociali di cui al comma successivo, in conformità del piano annuale di attività predisposto dal comitato scientifico e approvato dal consiglio di amministrazione.

L'I.P.S.E.C. in particolare:

a) svolge ricerche sulle condizioni economiche e sociali della regione Campania e sulle sue prospettive di sviluppo;

b) studia i problemi ed i risultati dell'intervento pubblico nell'economia della Regione;

c) fornisce la propria consulenza al consiglio e alla giunta della regione Campania e svolge gli studi e le ricerche che questi richiedono;

d) fornisce informazioni, dati e apporti specializzati necessari per l'elaborazione o per la verifica dei piani di sviluppo globali e settoriali agli enti locali, alle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti o autonomi, alle organizzazioni regionali giuridicamente riconosciute, alle organizzazioni di categorie, alle associazioni cooperativistiche, alle istituzioni culturali;

e) cura la pubblicazione di atti, documenti e studi.

Per l'attività di studio e di ricerca svolta su richiesta di enti e formazioni sociali sono dovuti compensi e rimborsi, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Bilanci e mezzi per il funzionamento dell'istituto

L'istituto ha un proprio bilancio annuale, che è approvato con legge regionale entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Le entrate ordinarie sono costituite da:

fondi assegnati dalla Regione;

compensi e rimborsi versati per consulenze, studi e ricerche;

proventi delle pubblicazioni;

rendite di beni dell'istituto.

Le entrate straordinarie sono costituite da:

contribuzioni di enti locali o di altri enti pubblici o di privati;

somme e beni a qualsiasi altro titolo pervenuti all'istituto.

Art. 4.

Bilanci preventivi e consuntivi

Il fondo di dotazione ordinaria dell'istituto è fissato in lire 200.000.000 annue.

All'I.P.S.E.C. possono essere assegnati fondi straordinari con deliberazione della giunta nei limiti delle previsioni del bilancio regionale e relative a studi, indagini, progetti e rilevazioni.

Art. 5.

Organi dell'istituto

Sono organi dell'istituto:

il consiglio di amministrazione;

il collegio dei revisori dei conti;

il comitato scientifico;

il presidente;

il direttore.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri:

Sono membri di diritto:

il presidente della giunta regionale che lo presiede;

l'assessore regionale alla programmazione economica.

Gli altri membri sono eletti dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti con voto limitato ai due terzi. Essi durano in carica per l'intero corso della legislatura.

Art. 7.

Compiti del consiglio di amministrazione

Spetta al consiglio di amministrazione:

1) eleggere nel proprio seno a maggioranza il vice presidente;

2) deliberare i regolamenti interni dell'istituto;

3) determinare le condizioni dei contratti di lavoro dei ricercatori e dei dipendenti e deliberare l'assunzione del personale;

4) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'istituto;

5) determinare il piano annuale di attività di studio e ricerca dell'istituto predisposto dal comitato scientifico;

6) deliberare sulle richieste di consulenze, studio e ricerche, sentito il comitato scientifico e stabilire i relativi compensi;

7) stabilire il compenso ai membri del comitato scientifico.

Art. 8.

Convocazione e deliberazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce con convocazione del presidente almeno ogni due mesi o quando lo richiedano tre consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del consiglio partecipa il direttore dell'istituto con voto consultivo.

Art. 9.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dal consiglio regionale fra gli iscritti nell'apposito albo.

Il collegio elegge a maggioranza nel suo seno il presidente.

Art. 10.

Comitato scientifico

Il comitato scientifico è composto da undici membri.

Sono membri di diritto:

1) un componente del consiglio di amministrazione designato dallo stesso;

2) il direttore dell'istituto;

3) un rappresentante dei ricercatori dell'istituto eletto dagli stessi.

Gli altri membri sono eletti a maggioranza, con voto limitato ai due terzi, dal consiglio regionale tra docenti universitari e esperti in discipline economiche e sociali. Essi durano in carica per l'intera legislatura. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta fra i membri elettivi del comitato.

Art. 11.

Compiti del comitato scientifico

Il comitato scientifico:

1) predispone il piano annuale di attività dell'istituto, anche sulla base delle richieste di studi e ricerche presentate dagli enti e formazioni sociali indicate nell'art. 2;

2) esprime parere sulle richieste di studi e ricerche di cui al n. 1 e sulla congruenza delle richieste di parere da parte degli organi della Regione con i compiti istituzionali dell'I.P.S.E.C. e con il piano annuale di attività;

3) fissa le direttive per l'attività di ricerca e di studio dell'istituto e sovrintende al suo svolgimento.

Art. 12.

Presidente dell'I.P.S.E.C.

Il presidente del consiglio di amministrazione è il presidente dell'I.P.S.E.C. e ne ha la rappresentanza legale.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il direttore

Il direttore dell'istituto è nominato per concorso in base alle vigenti disposizioni legislative regionali.

Il direttore cura l'attuazione del piano annuale di attività e delle altre decisioni del consiglio di amministrazione; coordina il funzionamento dell'istituto e ne è responsabile.

La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi carica elettiva.

Art. 14.

Trattamento economico

Il trattamento economico del personale dell'istituto è equiparato a quello del personale della Regione.

Art. 15.

Ricercatori

L'istituto si avvale dell'opera di ricercatori secondo i criteri previsti dalla legge regionale del 9 luglio 1974 concernente: « Norme relative a convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, pubblicazioni e ad incarichi di lavoro a personale estraneo all'amministrazione regionale ».

Art. 16.

Onere finanziario

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito in lire 200 milioni e graverà sul cap. 308, titolo I, sezione III, rubrica n. 3, categoria III, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 agosto 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1974, n. **42.**

Finanziamento del programma di interventi per la balneazione 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 22 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assunzione di un prestito di lire otto miliardi per la copertura del fondo di pari importo destinato al finanziamento del programma di interventi per la balneazione estiva 1974 connesso a lavori ed opere di somma urgenza consistenti:

a) nella fornitura e messa in opera di impianti fissi di disinfezione;

b) nell'acquisto di impianti mobili di disinfezione e disinfettanti;

c) nell'esercizio di impianti mobili per l'allontanamento di rifiuti liquidi provenienti da fogne comunali;

d) della realizzazione di modesti impianti o di parti di impianti (con impiego di struttura, in generale, di tipo prefabbricato industrializzato) destinati alla chiarificazione delle acque nere e miste prima del loro sversamento a mare nonchè alla loro ossidazione;

e) nella realizzazione di opere complementari quali impianti di sollevamento di modesta portata, scaricatori di piena, by-pass, raccordi di collettori fognari, condotte sottomarine, per l'allontanamento dai luoghi di balneazione di acque luride.

Art. 2.

Il prestito anzidetto — da contrarsi con il tesoriere regionale (Banco di Napoli e Banca nazionale del lavoro) — è regolato dalle seguenti condizioni:

durata del prestito: anni cinque;

tasso di interesse: quello previsto dalla convenzione di tesoreria per le operazioni di credito allo scoperto, attualmente del dodici e venticinque per cento (tasso ufficiale di sconto, maggiorato di punti due e tre quarti e di un ottavo per cento riferito a trimestre);

rata di ammortamento bimestrale L. 354.486.040;

incidenza annua per quota capitale ed interessi lire 2.126.916.240.

L'importo delle annualità di ammortamento è nei limiti del venti per cento delle entrate tributarie della Regione.

L'estinzione del prestito avverrà in trenta bimestralità posticipate costanti di L. 354.468.040 a decorrere dal 1° gennaio 1975 alla copertura delle quali si provvederà, utilizzando l'incremento delle risorse del fondo comune previsto dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con l'istituzione di appositi capitoli da iscrivere nel titolo I per la quota interessi e nel titolo III per la quota capitale dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e corrispondenti stanziamenti per gli anni successivi.

Art. 3.

Ove, in relazione all'andamento del tasso ufficiale di sconto, si determinasse la necessità di adeguare gli stanziamenti di cui al precedente art. 2 alle condizioni del predisposto piano di estinzione del prestito, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, è autorizzato, per l'intero periodo di ammortamento del prestito, ad apportare con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio.

Art. 4.

Per effetto dell'operazione finanziaria di cui alla presente legge il bilancio per l'esercizio 1974 viene come appresso modificato:

ENTRATA

Titolo V - Categoria XII - Rubrica n. 1

Cap. 37/*bis* (*nuovo*). Prestito quinquennale concesso dal tesoriere per la copertura delle spese connesse al programma di interventi di somma urgenza per la balneazione estiva 1974 . . . + L. 8 miliardi

SPESA

Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria VIII

Cap. 2399 (*nuovo*). — Spese per l'acquisto e messa in opera di impianti fissi e mobili di disinfettazione e disinfestazione e per l'esercizio di impianti mobili per l'allontanamento di rifiuti liquidi di fogne. Altri interventi per la realizzazione di impianti o di parti di essi, con strutture di tipo prefabbricato industriale, destinati alla chiarificazione ed ossidazione delle acque nere e miste prima del loro sversamento a mare e per la realizzazione di opere complementari quali impianti di sollevamento, scaricatori di piena, raccordi di collettori fognari, condotte sottomarine, per l'allontanamento di acque luride dai luoghi di balneazione . + L. 8 miliardi

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 agosto 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1974, n. 43.

Fidejussione regionale a favore degli enti ospedalieri della Campania a garanzia di anticipazioni straordinarie di cassa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 22 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione — per sbloccare la grave, attuale situazione di tesoreria degli enti ospedalieri della Campania — rilascia al Banco di Napoli e alla Banca nazionale del lavoro, contitolari della propria tesoreria, la garanzia prevista dalla presente legge per la concessione ai precitati enti di apposite apercredito sottoforma di anticipazioni straordinarie di cassa.

La garanzia si estende anche agli interessi, alle spese, alle eventuali imposte e agli altri accessori richiesti dagli istituti di credito anzidetti.

Art. 2.

La garanzia di cui al precedente articolo, che deve avere validità massima di mesi sei salvo eventuale proroga da contenere in ogni caso nel termine dell'anno finanziario, viene concessa nel ricorso delle seguenti condizioni:

1) che le preindicate anticipazioni straordinarie di cassa siano specificatamente destinate dalle amministrazioni ospedaliere a coprire le indilazionabili spese connesse al pagamento degli assegni al personale, dei medicinali e delle forniture di beni e servizi essenziali ed indifferibili;

2) che a fronte della garanzia regionale gli enti beneficiari assumano formale impegno, con apposito atto deliberativo, di assicurare la restituzione del prestito con le rette e le altre entrate di propria spettanza, a qualsiasi titolo ad essi dovute.

Art. 3.

La garanzia di cui alla presente legge è, per ciascun ente richiedente, concretata dalla Regione in apposita fidejussione bancaria per un ammontare corrispondente al fabbisogno di un trimestre di gestione dell'amministrazione ospedaliera interessata.

L'ammontare delle fidejussioni che la Regione può rilasciare a norma del precedente comma non deve peraltro superare l'importo del fabbisogno globale, occorrente in un trimestre di esercizio a tutti gli enti ospedalieri della Campania, stimato, nel complesso, pari a 20 miliardi di lire.

Il rilascio delle fidejussioni, da effettuarsi dal presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, è subordinato all'impegno di cui ai punti 1) e 2) dello art. 2. Ai fini dell'assolvimento di tale impegno i tesorieri degli enti garantiti ne terranno debito conto in sede di introitazione delle rette e delle altre somme a qualsiasi titolo dovute alle amministrazioni ospedaliere beneficiarie.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 3, secondo le condizioni e le modalità nel testo richiesto dagli istituti bancari mutuanti e previamente concordato ed approvato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

La giunta regionale adotta le deliberazioni previste dal terzo comma dell'art. 3 dopo aver sentito il parere di una commissione consultiva nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta:

dall'assessore per il bilancio e la programmazione che la convoca e la presiede;

dall'assessore alla sanità o da un suo delegato;
dall'assessore alle finanze o da un suo delegato;
da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
da due rappresentanti della Fiaro.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario dell'assessorato per il bilancio e la programmazione.

Art. 6.

Per essere ammessi al beneficio della garanzia difejussoria regionale gli enti ospedalieri della Campania devono produrre istanza all'assessorato per il bilancio e la programmazione corredata dai seguenti documenti:

a) copia conforme del conto consuntivo dell'anno precedente a quello in corso od, in mancanza, del verbale di chiusura dell'esercizio;

b) copia conforme del bilancio di previsione dell'anno in corso;

c) breve relazione sulla situazione economico-finanziaria e di tesoreria dell'ente richiedente con la indicazione:

1) del limite massimo dello scoperto convenzionato di tesoreria;

2) dell'importo affidato e utilizzato delle anticipazioni straordinarie di cassa concesse dai tesorieri-cassieri ed eventualmente da altri istituti finanziatori per le necessità gestionali;

3) del tasso d'interesse praticato dai tesorieri sulle predette operazioni di anticipazioni;

4) della situazione creditoria e debitoria dell'ente;

5) dell'entità del fabbisogno minimo mensile occorrente, con riferimento alle componenti indispensabili per assicurare la produzione del servizio ospedaliero;

6) della misura della retta giornaliera pro-capite applicata al bilancio di previsione dell'anno in corso.

Art. 7.

Al finanziamento delle spese a carico della Regione, derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista nei precedenti articoli ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed a carico degli enti ospedalieri garantiti, si provvede nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 3 con uno stanziamento di lire 20 miliardi, mediante gli istituendi, sottoriportati e correlati capitoli tra le contabilità speciali del bilancio per l'esercizio finanziario 1974:

Cap. 3532 dello stato di previsione della spesa (titolo IV - categoria XIV): «Spese per eventuali pagamenti di somme al tesoriere regionale (Banco di Napoli e Banca nazionale del lavoro) in relazione alla concessione di garanzia fidejussoria regionale per anticipazioni straordinarie di cassa agli enti ospedalieri della Campania».

Cap. 46-*bis* dello stato di previsione dell'entrata (titolo VI - categoria XIV): «Entrate per riscossione di credito verso gli enti ospedalieri della Campania in relazione alla concessione di fidejussioni rilasciate al tesoriere regionale (Banco di Napoli e Banca nazionale del lavoro) a garanzia di straordinarie anticipazioni di cassa».

Art. 8.

La giunta regionale provvede, con motivate deliberazioni e previo parere della commissione consultiva di cui all'art. 5, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui alla presente legge, con imputazione delle stesse al sopramenzionato cap. 3532 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

Per le somme irrecuperabili viene, a titolo di fondo rischio, istituito, con la presente legge, nel titolo I, sezione XI, categoria IV, il cap. 1562 con la denominazione: «Per la copertura di eventuali spese irrecuperabili cedenti a carico della Regione in conseguenza della concessione delle garanzie fidejussorie a favore degli enti ospedalieri della Campania. Prima assegnazione per l'importo di L. 250.000.000», alla copertura del quale si provvede mediante riduzione dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 per le somme rispettivamente indicate:

Cap. 1526. — Contributi per la lotta all'insorgenza di malattie infettive, diffusive e spastiche e per l'istituzione ed il funzionamento dei centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per i bambini malati (art. 9 del decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n. 249) . . . . . L. 80.000.000

Cap. 1852. — Fondo di riserva . . . . . » 70.000.000

Cap. 1863. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . » 50.000.000

Cap. 2076. — Acquisto di beni mobili per gli uffici del consiglio regionale . . . . . . » 50.000.000

Art. 9.

Con la stessa procedura indicata nel primo comma dell'articolo precedente la giunta regionale concede la proroga, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 2, della garanzia fidejussoria regionale anzidetta.

Art. 10.

La giunta regionale provvede, con motivate deliberazioni e previo parere della commissione consultiva di cui all'art. 5, agli atti necessari per il recupero dagli enti ospedalieri garantiti, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 8, con imputazione degli introiti al surricordato cap. 46-*bis* — di nuova istituzione — dello stato di previsione dell'Entrata per l'anno 1974.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 agosto 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1974, n. 44.

Interventi a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 22 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania istituisce un «Fondo di solidarietà regionale in agricoltura» per consentire, in casi di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, la più sollecita attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione viene istituito apposito capitolo denominato «Fondo di solidarietà regionale in agricoltura - Interventi a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali» al quale verrà fatta affluire, nel triennio 1974-76, la complessiva somma di lire 1.500 milioni.

Art. 2.

La giunta regionale, dopo la emanazione dei decreti interministeriali di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, indica, su proposta dell'assessore competente, gli specifici interventi previsti dalla presente legge regionale da adottare nell'ambito delle provvidenze previste dalla citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e stabilisce l'entità della somma da prelevarsi dal «Fondo».

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, mediante convenzioni da stipularsi, sulla base di uno schema preventivamente approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, autorizza gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario ad effettuare le operazioni finanziarie previste dalla presente legge.

Art. 4.

Al verificarsi degli eventi calamitosi, dopo l'emanazione della delibera della giunta regionale, di cui al precedente art. 2, gli istituti di credito ed enti convenzionati provvederanno ad anticipare agli aventi diritto i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Le anticipazioni sono somministrate in base al nulla osta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, nel quadro delle disposizioni legislative statali vigenti in materia.

Sono a carico del « Fondo di solidarietà regionale in agricoltura » le spese e l'intero interesse sulle anticipazioni, per il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, tra la somministrazione delle anticipazioni e l'effettiva erogazione dei contributi sui fondi statali.

La liquidazione e la erogazione dei contriburi sono disposte, a favore degli istituti ed enti di cui al primo comma, in base ai documenti che comprovano l'avvenuta erogazione delle anticipazioni.

Agli istituti di credito ed enti convenzionati è garantito il rimborso degli importi anticipati non oltre la scadenza del diciottesimo mese dalle somministrazioni, restando a carico del « Fondo » le eventuali differenze tra detti importi e quelli dei contributi liquidati.

Art. 5.

Gli istituti di credito e gli enti esercenti il credito agrario possono concedere, dopo la emanazione della delibera della giunta regionale di cui al precedente art. 2, prestiti di esercizio alle aziende agricole per gli scopi di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un importo massimo di lire 8 milioni per ciascuna azienda, con preferenza ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Tali operazioni dovranno essere segnalate, a pena di decadenza dai benefici, nelle istanze dirette ad ottenere le agevolazioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, numero 364.

Le esposizioni debitorie saranno compensate con le agevolazioni che saranno concesse con i provvedimenti di cui ai citati articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Tali operazioni verranno rinnovate fino alla definizione delle domande di intervento ai sensi dei citati articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e, ove i beneficiari non avessero avanzato tale domanda o questa non venisse accolta, la durata del credito sarà triennale, con decurtazione di un terzo ad ogni rinnovo annuale.

E' concesso a carico del « Fondo di solidarietà regionale » un concorso negli interessi per aliquota pari alla differenza fra il tasso fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quello previsto dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 6.

Per i prestiti di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 28 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 1088.

Per le garanzie sussidiarie del Fondo interbancario di garanzia si applicano le norme di cui all'art. 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 7.

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in lire 1.500 milioni, di cui lire 1.200 milioni graveranno sul bilancio per l'esercizio finanziario 1974, lire 150 milioni sul bilancio 1975 e lire 150 milioni sul bilancio 1976.

All'onere stabilito in lire 1.200 milioni per il 1974 si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 3309, titolo II, sezione XIII, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 « Fondo globale per spese in conto capitale dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » e mediante l'iscrizione della somma di lire 1.200 milioni nel capitolo 2643, di nuova istituzione, titolo II, sezione VII, dello stato di previsione medesimo « Fondo di solidarietà regionale in agricoltura - Interventi a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali ».

Agli oneri stabiliti in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976 si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonchè l'entità dei contributi o dei prestiti agevolati, concessi a termine della presente legge, saranno obbligatoriamente esposti per la durata di quindici giorni nell'albo pretorio del comune nel cui territorio ricadano le aziende interessate.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 agosto 1974

CASCETTA

(7381)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742670)